



CH-3003 Berna, UFSP

Invio via e-mail

Alle autorità cantonali competenti per
l'esecuzione della legge sulle epidemie

N° del fascicolo:
Ns. riferimento: FOP
Liebefeld, 13 luglio 2020

Direttiva dell'UFSP per i Cantoni, del 13 luglio 2020:

Ordinanza COVID-19 situazione particolare: maggiori controlli sull'attuazione dei piani di protezione

I. Scopo della direttiva

La presente direttiva ha lo scopo di combattere l'epidemia di COVID-19 mediante controlli mirati sull'attuazione delle prescrizioni dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26) concernenti i piani di protezione, che devono essere elaborati e attuati dai gestori di strutture accessibili al pubblico e dagli organizzatori di manifestazioni.

II. Contesto

Nel quadro della modifica dell'ordinanza 2 COVID-19 del 16 aprile 2020, che è entrata in vigore l'11 maggio e costituisce la prima tappa di allentamento della fase di contenimento, è stato introdotto il principio fondamentale dei piani di protezione. Da quando siamo tornati alla situazione particolare il 19 giugno 2020 (con l'abrogazione dell'ordinanza 2 COVID-19 e l'entrata in vigore il 22 giugno 2020 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare), il Consiglio federale ha semplificato e armonizzato le prescrizioni relative ai piani di protezione. L'articolo 4 e l'allegato dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare stabiliscono per tutti i settori gli obiettivi dei piani di protezione e le misure atte a raggiungerli.

Secondo l'articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, i Cantoni mantengono le loro competenze per quanto l'ordinanza non disponga altrimenti. Si tratta segnatamente dei compiti esecutivi dei Cantoni (cfr. art. 75 della legge sulle epidemie, LEp [RS 818.101] e art. 103 cpv. 2 dell'ordinanza sulle epidemie, OEep [RS 818.101.1]). L'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza precisa inoltre che i gestori e gli organizzatori devono, su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti e garantire a queste ultime l'accesso alle strutture e alle manifestazioni. Secondo l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, le autorità cantonali competenti prendono opportuni provvedimenti se constatano che non è disponibile o non è rispettato un piano di protezione adeguato, e possono chiudere singole strutture oppure vietare o disperdere

singole manifestazioni (cfr. anche art. 40 LEp).

Dopo che il numero di contagi era costantemente diminuito già subito dopo i numerosi provvedimenti presi dal Consiglio federale da metà marzo e si era stabilizzato a un livello basso da inizio maggio 2020, questo numero è tornato a crescere da metà giugno 2020 per effetto degli allentamenti introdotti. Questo aumento è accompagnato anche da un maggior numero di ospedalizzazioni. Gli episodi di infezione sono causati, da un lato, dai diversi assembramenti di persone nella cerchia familiare o in altri contesti sociali (riunioni familiari, grigliate tra amici, feste di fine anno scolastico o di compleanno) e dall'altro, dagli incontri sempre più frequenti di persone in bar e locali. In quest'ultimo caso, si è in particolare notato che i dati di contatto registrati dai gestori non permettono un tracciamento dei contatti efficiente se non sono forniti dati corretti e sufficienti da tutti i presenti. Infine, i casi riportati all'estero, ad esempio nel settore della lavorazione della carne, dimostrano che i focolai di infezione possono svilupparsi rapidamente anche nelle imprese industriali, commerciali o agricole.

III. Basi legali concernenti il coordinamento dell'esecuzione

Secondo l'articolo 77 LEp, la Confederazione vigila sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni, coordinando i provvedimenti d'esecuzione dei Cantoni per quanto vi sia un interesse a un'esecuzione uniforme. A tal fine può prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione e obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sui provvedimenti d'esecuzione (cfr. art. 77 cpv. 3 lett. a e c LEp). Quale autorità federale competente, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può impartire apposite direttive.

IV. Direttiva per una maggiore attività di controllo sui piani di protezione e per la notifica dei relativi dati all'UFSP

Per garantire un'esecuzione uniforme e, non da ultimo nell'ottica di eventuali adeguamenti necessari dell'ordinanza, per stabilire per quali gruppi di gestori o organizzatori l'attuazione delle prescrizioni relative ai piani di protezione è problematica e comporta perciò rischi per la salute pubblica, l'UFSP impartisce la seguente direttiva:

1. I Cantoni devono rafforzare le loro attività di controllo e verificare maggiormente se nelle strutture accessibili al pubblico e nelle manifestazioni esistono e sono attuati sufficienti piani di protezione. Devono farlo soprattutto nei luoghi in cui le infezioni sono notoriamente più frequenti, segnatamente nelle strutture ricreative e per il tempo libero.
2. Nel quadro dei controlli devono osservare quanto segue:
 - a. Ove possibile, i piani di protezione devono prevedere il rispetto del distanziamento necessario oppure delle misure di protezione; se opportuno e attuabile, possono prescrivere l'obbligo dell'uso della mascherina.
 - b. Se i piani di protezione prevedono la registrazione dei dati di contatto, bisogna giustificare tale misura in modo plausibile (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare). I piani di protezione devono inoltre indicare come è garantita la correttezza dei dati registrati (p. es. controllo di documenti di identità, verifica dei numeri di cellulare forniti mediante chiamata di controllo; elenco dei membri ecc.).
3. Per attuare le prescrizioni di cui al numero 2 lettera b, l'UFSP raccomanda ai Cantoni di emanare apposite disposizioni esecutive o decisioni di portata generale.
4. Nelle strutture non accessibili al pubblico e non soggette esplicitamente all'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione formale, ma in cui si presumono comunque rischi elevati, come è attualmente il caso ad esempio nella produzione alimentare, occorre, se disponibile e in base alle prescrizioni della SECO, controllare maggiormente se i provvedimenti di prevenzione per la protezione dei lavoratori di cui all'articolo 10 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e secondo la legge sul lavoro (LL; RS 822.11) siano attuati e rispettati.
5. I Cantoni devono notificare all'UFSP settimanalmente quanto segue:

- a. il numero dei controlli effettuati secondo i numeri 1 e 4, suddivisi per settori. La suddivisione dei controlli di cui al numero 1 deve contenere cifre distinte almeno per quanto concerne le strutture di ristorazione, i locali notturni (discoteche e simili), le strutture alberghiere, le strutture per il tempo libero all'interno (p. es. cinema e palestre) e negozi. La suddivisione dei controlli di cui al numero 4 deve contenere cifre distinte per le categorie di strutture: macelli/lavorazione della carne, lavorazione del pesce, lavorazione di frutta e verdura e trasformazione del latte.
 - b. i provvedimenti ordinati (contestazioni in merito ai piani di protezione, ammonimenti, chiusure ecc.).
6. I Cantoni devono notificare i dati di cui al numero 5 ogni mercoledì; se non fosse eccezionalmente possibile, li notificano il giorno seguente. La notifica va presentata alla Centrale nazionale d'allarme (ch-neoc-n@naz.ch).
 7. I Cantoni devono mettere a disposizione disinfettanti per le mani per i visitatori delle strutture e degli edifici accessibili al pubblico da loro amministrati.
 8. I Cantoni devono provvedere affinché anche i Comuni facciano altrettanto nel quadro delle loro competenze.
 9. La presente direttiva entra in vigore il 15 luglio 2020.

Vi ringraziamo per l'attenzione.

Distinti saluti

Il direttore


p.o. Pascal Strupler